



Avvocatura Generale dello Stato

Avvocatura dello Stato

Relazione illustrativa al contratto integrativo 21/11/2012 in materia di utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione 2011

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	21 NOVEMBRE 2012
Periodo temporale di vigenza	1° GENNAIO- 31 DICEMBRE 2011
Composizione della delegazione trattante	<p><u>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Avv. Ruggero Di Martino, Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato, titolare del potere di rappresentanza, Presidente della delegazione- Sig.ra Daniela Frascaroli, Area Terza F6, preposto Ufficio II Organizzazione e Metodo dell'Avvocatura Generale dello Stato, con incarico di posizione organizzativa per le relazioni sindacali- Dott.ssa Paola Zaccagnini, Area Terza F5, dell'Ufficio II Organizzazione e Metodo dell'Avvocatura Generale dello Stato- Sig.ra Maria Concetta Di Filippo, Area Terza F6, preposto Ufficio III Ragioneria dell'Avvocatura Generale dello Stato- Sig. Giovanni Camponeschi, Area Seconda F4, dell'Ufficio III Ragioneria dell'Avvocatura Generale dello Stato <p><u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</u></p> <p>FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-PA, CONFSAL/UNSA, RDB/PI (USB-PI), FLP, Federazione Intesa</p> <p><u>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</u></p> <p>FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-PA, CONFSAL/UNSA, FLP, Federazione Intesa</p>
Soggetti destinatari	<p>Personale delle aree, appartenente al ruolo dell'Avvocatura dello Stato, in servizio presso l'Amministrazione.</p> <p>Personale comandato presso gli uffici dell'Amministrazione, in forza di provvedimento formale.</p>
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>Il contratto integrativo disciplina l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2011 dell'Avvocatura dello Stato (cap. n. 4436 del Bilancio dello Stato), a seguito dei rilievi di cui alla nota 10/5/2012, n. 18901, del Dipartimento della Funzione Pubblica, e alla nota 11/5/2012 n. 22499, del Dipartimento della Ragioneria Generale- IGOP, sull'ipotesi di accordo FUA 2011 del 6/12/2011.</p> <p>In particolare è destinato a finanziare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) posizioni organizzativeb) indennità di mansione a centralinisti non vedentic) pagamento di indennità di turnod) pagamento quote salario accessorio a personale in regime di esoneroe) fondi di Sede per incentivazione della produttività

Modulo 1 - Scheda 1.1

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>La certificazione di cui al comma 2 dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 150/2009 è effettuata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui compete, altresì, il controllo preventivo ex art. 5 decreto legislativo n. 123/2011.</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Con il parere n. 2933/2010, il Consiglio di Stato si è espresso sull'applicabilità del decreto legislativo n. 150/2009 all'Avvocatura dello Stato, nei limiti e con le specificità determinati dall'organizzazione dell'Istituto e dalla sua natura professionale.</p> <p>Il Nucleo di valutazione per il controllo interno degli atti, di cui all'art. 11 D.P.R. n. 333/1995, è l'organismo cui è stato attribuito il compito di gestire l'applicazione del d. lgs. n. 150/2009 all'Avvocatura dello Stato, tenendo conto dell'interpretazione indicata dal Consiglio di Stato.</p> <p>Con D.A.G. 22/6/2011 il Nucleo di Valutazione dell'Avvocatura dello Stato è stato integrato da personale esperto della materia, anche in servizio presso le Avvocature distrettuali, ed è stato incaricato – tra l'altro – di: definire l'ambito di misurazione della performance delle strutture organizzative in relazione agli obiettivi definiti; elaborare un piano di graduale implementazione del sistema; definire l'ambito di applicazione del tema della trasparenza; elaborare un piano di allineamento degli obiettivi con la programmazione di bilancio.</p>
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Premessa concernente l'adeguamento del contratto integrativo

In data 21 novembre 2012 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo recante disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione e per l'incentivazione della produttività per l'anno 2011, in riforma dell'ipotesi di contratto integrativo del 6/12/2011, a seguito delle osservazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota 10/5/2012, n. 18901, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, con nota 11/5/2012, n. 22499, in sede di valutazione ex art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Le osservazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica sono le seguenti:

- i contratti integrativi precedenti cessano la loro efficacia al 1/1/2011 e non sono ulteriormente applicabili;
- l'individuazione, l'attribuzione e la revoca di posizioni organizzative e delle relative procedure è materia direttamente regolata dai CCNL (art. 18 e 19 CCNL 1998-2001). La contrattazione integrativa può prevederne soltanto il finanziamento;
- risulta altresì incontrattabile l'assenza e la presenza in servizio, essendo la stessa regolata dalla legge;
- i compiti di cui all'art. 3, comma 3 dell'ipotesi in oggetto, attribuiti alla contrattazione locale sono ascrivibili alla materia organizzativa le cui determinazioni devono essere assunte dagli organi alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
- l'amministrazione è tenuta ad adottare con proprio decreto il sistema di misurazione e valutazione della performance adeguato alle prescrizioni del d.lgs. 150/09, non essendo più tale sistema oggetto di contrattazione collettiva. L'adozione del suddetto sistema ai sensi dell'art 5, comma 3, del d.lgs. 150/09 costituisce condizione necessaria per erogare i premi legati al merito e alla performance. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata adozione ai sensi degli artt. 10 e il del d.lgs. 150/09, del Piano della performance e del Programma triennale della trasparenza;
- l'approvazione di una graduatoria separata degli aspiranti agli sviluppi economici di cui al DSG 21/10/2010, sembra configurare una procedura atipica rispetto alle norme di legge e del contratto collettivo nazionale.

Le osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono le seguenti:

- indisponibilità, senza possibilità di altro utilizzo, negli anni 2011 2012 e 2013 della somma di € 56.163,74 destinata agli sviluppi economici all'interno delle aree aventi decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 ed economica dal 1° gennaio 2014, motivata con la necessità di garantire la sostenibilità nell'ambito delle risorse del fondo unico di amministrazione dell'anno 2014 degli oneri derivanti dagli sviluppi;
- la scheda di dimostrazione delle risorse variabili del Fua, con riferimento alle voci di alimentazione, non corrisponde alla richiesta formulata dall'Amministrazione in sede di predisposizione della legge di assestamento di bilancio 2011.

Come previsto dall'art. 40-bis, secondo comma, del d.lgs. n. 165/2001, le parti si sono incontrate per la ripresa delle trattative.

La nuova stesura del contratto, salvaguardando – quanto alla destinazione del Fondo ai vari istituti contrattuali – per quanto possibile, le scelte già operate dalle parti, supera le criticità evidenziate dai

Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, come sarà spiegato di seguito.

Indice dei contenuti minimi obbligatori della relazione illustrativa (ai sensi della Circolare IGOP n. 25/2012)

- a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;
- b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;
- c) *gli effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;
- d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;
- e) illustrazione e specifica **attestazione** della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);
- f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.
- g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata

Il contratto integrativo dell'Avvocatura dello Stato 21/11/2012 disciplina l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2011, il cui stanziamento sul capitolo n. 4436 del Bilancio dello Stato ammonta ad € 464.574,00 (di cui € 56.755,00 a titolo di "quota fissa" ed € 407.819,00 a titolo di "quota variabile").

La materia è demandata alla contrattazione collettiva integrativa dall'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001. E' regolata dagli artt. 4 e 32 del CCNL 16.2.1999 del comparto dei Ministeri.

Il contratto integrativo destina le risorse del Fondo unico di amministrazione agli istituti contrattuali di seguito specificati, in virtù delle norme a fianco di ciascun punto indicate:

- posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 16.2.1999
- indennità di mansione ai centralinisti non vedenti (ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.lgs. 165/2001, il CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999 ha previsto in via generale che le somme destinate all'erogazione di tutte le indennità istituite da particolare disposizioni legislative, tra cui l'indennità di mansione per i centralinisti non vedenti confluiscono nel Fondo Unico di Amministrazione)
- compensi per turni, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 16.2.1999

- quote di Fondo unico di amministrazione spettanti al personale in regime di esonero dal servizio, ai sensi dell'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133
- compensi per l'esercizio di compiti particolari, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 16.2.1999
- compenso accessorio relativo all'apporto individuale, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001.

Con riferimento agli istituti contrattuali sopra enunciati, finanziati con il Fondo Unico di Amministrazione, si precisa quanto segue.

Posizioni organizzative

L'art. 3 del contratto integrativo determina il contingente di posizioni organizzative per l'Avvocatura Generale dello Stato e per le Avvocature distrettuali dello Stato (specificato nella Tabella 2) e l'ammontare dei compensi per distinte tipologie di incarico. Sono stati eliminati i riferimenti a precedenti contratti integrativi divenuti inefficaci

indennità di mansione ai centralinisti non vedenti

il contratto integrativo stabilisce l'importo giornaliero dell'indennità

compensi per turni

Con l'accordo del 2011 è stata disposta, a partire dal 1° dicembre 2011; la riduzione dell'indennità giornaliera per turno come segue: € 10,00 per turno pomeridiano, € 13,00 per turno notturno o festivo, € 20,00 per turno notturno-festivo (precedenti misure: € 13,00 per turno pomeridiano, € 16,95 per turno notturno o festivo, € 25,82 per turno notturno-festivo)

personale in esonero

al fine di garantire al personale in esonero (n. 7 unità) la quota spettante di competenze accessorie già in godimento, sono accantonati gli importi del trattamento economico posti a carico del fondo unico di amministrazione, ai sensi dell'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133

compensi per l'esercizio di compiti particolari

Il contratto integrativo individua le particolari situazioni lavorative presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato per le quali è riconosciuta una specifica indennità, l'importo di tale indennità, e le condizioni per la loro erogazione. E' rimessa, inoltre, alla contrattazione decentrata l'eventuale individuazione di ulteriori compiti comportanti specifiche responsabilità, rischi e disagi. In sede di contrattazione decentrata l'entità dei compensi può essere modificata in misura non superiore al 20% in aumento o in diminuzione.

compenso accessorio relativo all'apporto individuale

A tale istituto contrattuale è destinato non meno del 70% delle risorse attribuite ai Fondi di sede. L'apporto individuale alle finalità istituzionali è remunerato secondo gli esiti del processo di valutazione, i cui criteri sono stati stabiliti con autonomi atti organizzativi, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

ripartizione territoriale delle risorse del Fondo unico di amministrazione

Al fine di poter corrispondere il compenso accessorio relativo all'apporto individuale, i compensi per turni e per particolari posizioni di lavoro, le risorse di cui all'art. 2 lett. e) dell'ipotesi di C.C.I. sono destinate alla costituzione di Fondi di sede, ed assegnate agli uffici dell'Avvocatura dello Stato come da Tabella 1 allegata all'accordo.

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

<u>Istituto contrattuale</u>	<u>Importo destinato</u>	<u>Modalità di erogazione</u>
Posizioni organizzative	€ 60.425,34	Previa valutazione annuale ai sensi dell'art. 19 del CCNL 16.2.1999
indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	€ 16.885,00	ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 29.3.1985, n. 113
compensi per turni	€ 18.287,00	a fronte delle prestazioni effettivamente rese
personale in esonero	€ 2.902,43	unitamente alle competenze fisse riconosciute
compensi per l'esercizio di compiti particolari	unitamente a compensi per turni determinati in sede locale, fino ad un massimo del 30% del Fondo di sede	a fronte delle prestazioni effettivamente rese
compenso accessorio relativo all'apporto individuale	non meno del 70% delle risorse attribuite ai Fondi di sede	Previa valutazione individuale, con i criteri all'uopo determinati

Gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

Nell'ambito della tornata contrattuale 2006-2009 l'Avvocatura dello Stato non ha stipulato un contratto integrativo normativo, ma ha adottato due distinti contratti rispettivamente finalizzati alla definizione dei profili professionali del nuovo ordinamento e alla determinazione dei criteri per l'accesso agli sviluppi economici, ai sensi degli artt. 7, 17 e 20 CCNL 14.9.2007. Non sono stati stipulati contratti integrativi normativi recanti una disciplina degli istituti contrattuali finanziati con il Fondo Unico di Amministrazione.

Il contratto integrativo sottoposto alla certificazione appartiene alla tipologia del contratto integrativo economico annuale, tipologia contrattuale adottata nella prassi dell'Avvocatura dello Stato per regolare gli istituti contrattuali finanziati con il Fondo Unico di Amministrazione.

In ossequio alle osservazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'ipotesi di contratto integrativo 21.11.2012 sono stati espunti i riferimenti a previgenti contratti integrativi economici o normativi non adeguati.

Laddove necessario, ne è stata riformulata la disciplina, sicché non vi sono nel nuovo accordo riferimenti a precedenti contratti. Non vi sono, inoltre, rinvii a norme non compatibili con l'ordinamento normativo vigente.

La disciplina di utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione dettata dal contratto integrativo in esame sostituisce integralmente la disciplina dell'analogo contratto dell'anno precedente, e di tutti i contratti annuali succedutisi in passato.

Per quanto concerne il riparto di competenza tra legge, contrattazione collettiva e prerogative datoriali in materia di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, si ritiene che la nuova ipotesi di accordo rispetti i suddetti ambiti di competenza.

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Come già indicato nel *Modulo 1 - Scheda 1.1* della presente Relazione illustrativa, all'Avvocatura dello Stato è riconosciuto, giusta parere della Sezione Prima del Consiglio di Stato n. 2933/2010, un particolare *status* nell'applicazione del decreto legislativo n. 150/2009, date la particolare organizzazione dell'Istituto e la sua natura professionale.

"8. In tale complessivo quadro normativo la Sezione ritiene che sia attuabile nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato la misurazione e la valutazione "sulla performance individuale del personale amministrativo" non dirigenziale (art. 9, comma 2) con la variante che la competenza, assegnata dalla norma ai dirigenti, spetterà, per il personale amministrativo degli uffici centrali, al Segretario generale dell'Avvocatura, ai sensi del citato art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, e, per il personale amministrativo in servizio presso le sedi periferiche, agli avvocati dello Stato preposti alla struttura. Deve porsi in evidenza che, in tal caso, le sostanziali difformità rispetto al modello stabilito dal d.lgs. n. 150 / 2009 sono tali da rendere impropria sia la soggezione alle linee guida, alle metodologie e agli strumenti definiti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (art. 13 del d.lgs. n. 150/2009), che hanno prospettive e finalità ben più ampie e incisive, sia l'istituzione di un "Organismo indipendente di valutazione della performance", perché il requisito dell' "indipendenza" e della "piena autonomia" (art. 14, commi 1 e 2), giustificato quando si tratta di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione (art. 14, comma 4, lett. c e d), perde ogni valenza quando la performance riguarda l'attività di uffici i cui effetti si esauriscono all'interno del plesso organizzativo. Nel contesto attuale dell'ordinamento dell'Avvocatura, le entità organiche idonee a coordinare, supportare l'attuazione e a realizzare le finalità della riforma vanno individuate, in sostituzione degli organi esterni sopra menzionati, nei già esistenti organismi preposti alla gestione amministrativa, tenendo in particolare conto della disciplina di cui all'art. 15, comma 3, d. lgs. n. 165/2001 e dell'articolazione organizzativa sopra riportata.

9. La Sezione rileva che il complessivo quadro normativo descritto non vale neppure ad esonerare l'Avvocatura dello Stato dall'assicurare l'accessibilità "delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti", accessibilità prevista, come espressione del principio generale di "trasparenza", al fine di "favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (art. 11, commi 1 e 8). In particolare la mancata redazione, nei termini stabiliti dall'art. 10, comma 1, d.lgs. 150/2009, del piano della performance e della relazione sulla performance, dei quali è prevista la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 11, comma 8), non esime dal rendere noti con le stesse modalità i dati relativi alla attività istituzionale (consulenza, contenzioso) in termini di obiettivi previsti e di risultati raggiunti nel corso di ciascun anno dall'Avvocatura dello Stato nel suo complesso e dalle singole Avvocature distrettuali. La trasparenza deve essere intesa come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione nei siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione volta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità" (art. 11, comma 1). È, infatti, da ritenere che, sebbene nel corpo del d.lgs. n. 150/2009, il principio della "trasparenza" si connetta sotto più profili agli adempimenti relativi alla "performance" (cfr., in particolare, art. 11, commi 3, 6, 8), le disposizioni in tema di trasparenza, volte ad attuare i principi di buon andamento e di imparzialità attraverso "forme diffuse di controllo" da parte della collettività, debbano essere applicate anche ai dati relativi all'attività istituzionale.

10. In conclusione, con le modalità e nei limiti sopra indicati, determinati dalla organizzazione del plesso "Avvocatura dello Stato" e dalla peculiare natura professionale dell'attività istituzionale, l'applicabilità del d.lgs. n. 150/2009 al personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato va confermata, non potendo essere rimandata, alla successiva eventuale introduzione di ruoli dirigenziali amministrativi, che

non potrebbe comunque comportare un'applicazione diversa nella sua impostazione generale da quella sopra descritta."

Nelle more della definizione, da parte dell'organo a ciò incaricato dall'Avvocato Generale, delle modalità di applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 all'Avvocatura dello Stato, nei limiti e con le specificità evidenziati dal parere del Consiglio di Stato n. 2933/2010, vige, a partire dall'anno 2011, un sistema transitorio di valutazione dell'apporto individuale del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato che trova applicazione per la quota di compensi accessori stabilita dalla contrattazione integrativa.

In tale sistema la presenza di tre livelli di valutazione della prestazione, cui corrispondono tre diversi coefficienti di compenso, garantisce la meritocrazia e la premialità nell'erogazione delle risorse di produttività.

Tale sistema transitorio troverà applicazione fino all'adozione dei sistemi di cui al d.lgs. n. 150.

Illustrazione e specifica **attestazione** della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio)

Il contratto integrativo in esame non prevede la destinazione di risorse a *progressioni economiche* finanziate con il Fondo.

E' stata, infatti, eliminata la destinazione (già prevista nell'ipotesi di accordo 6.12.2011) di una quota delle "Somme certe" a sviluppi economici aventi decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011, ed economica dal 1° gennaio 2014, limitatamente a n. 40 unità, e la contestuale utilizzazione a titolo di incentivazione della produttività della somma accantonata.

E' quindi venuto meno l'oggetto delle osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, di cui alla nota 11/5/2012, n. 22499.

Illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

Per i motivi spiegati innanzi non sono stati ancora adottati gli strumenti di programmazione gestionale previsti dal decreto legislativo n. 150/2009.

Nell'ipotesi di contratto integrativo del 6.12.2011, che è stato sottoposto a rilievi, era stata prevista la destinazione di una parte delle risorse a progetti e/o programmi, anche pluriennali, finalizzati prioritariamente a migliorare i servizi resi alle amministrazioni patrocinate e l'efficacia di alcune attività amministrative.

La complessa vicenda che ha segnato l'iter del contratto integrativo relativo al FUA 2011 (controllo preventivo e certificazione delle relazioni da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio, verifica da parte dei Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, ripresa delle trattative, stipulazione nuovo accordo con nuovo iter di certificazione) non ha consentito di avviare la realizzazione di progetti, che pertanto sono stati eliminati dagli istituti da finanziare.

Peraltro, le iniziative già in atto, volte prevalentemente al miglioramento gestionale dell'Istituto con particolare riguardo ai rapporti con l'utenza (amministrazioni patrocinate) cui sono rivolti i servizi, alla razionalizzazione dei processi anche attraverso una sempre maggiore automazione e gestione informatizzata delle attività, al puntuale adeguamento dei processi di lavoro e dell'organizzazione alle innovazioni legislative e ai cambiamenti imposti dall'andamento del contenzioso, rappresentano obiettivi

specifici già ampiamente assimilati dalla struttura, per i quali il personale amministrativo opera quotidianamente, e sul quale detto personale sarà valutato sui comportamenti organizzativi tenuti.

L'attribuzione del compenso di produttività previa valutazione dell'apporto individuale contribuisce a consolidare una cultura della premialità legata al rendimento, come atteso dal quadro normativo vigente.

In merito alle ulteriori scelte negoziali operate, si sottolinea quanto segue.

Per quanto concerne l'istituto delle posizioni organizzative, sottoposte a valutazione annuale, si evidenzia la valenza strategica di tali incarichi per l'Avvocatura dello Stato, unica amministrazione del comparto a non disporre di un organico di dirigenza amministrativa, alla cui carenza sopperisce il ruolo dei funzionari dell'area terza.

E' stata, pertanto, confermata la destinazione di una quota del FUA al pagamento, al personale della terza Area cui risultino attribuite specifiche responsabilità, delle indennità previste per le posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 16.2.1999.

L'art. 3 del contratto integrativo determina il contingente di posizioni organizzative per l'Avvocatura Generale dello Stato e per le Avvocature distrettuali dello Stato (specificato nella Tabella 1) e l'ammontare dei compensi per distinte tipologie di incarico.

Per quanto concerne i compensi per l'esercizio di compiti particolari, l'art. 4 del contratto integrativo individua le situazioni lavorative esercitate dal personale dell'Avvocatura dello Stato per le quali è riconosciuta una specifica indennità.

Oltre al riconoscimento di una specifica indennità al personale il cui orario di lavoro è articolato su turni, e al pagamento ai centralinisti non vedenti dell'indennità di mansione prevista dalla legge, è riconosciuto un compenso, per i compiti comportanti specifiche responsabilità, rischi e disagi, al personale, non titolare di posizione organizzativa, addetto a servizi di sportello, all'attività di maneggio e trasporto di denaro o valori, ai consegnatari, al personale addetto a prestazioni esterne ex art. 12, 1° comma, lett. g) d.P.R. n. 333/1995.

in tale ambito i risultati attesi riguardano il mantenimento di efficienti livelli di servizio in attività di valenza strategica per l'Istituto, quali le attività da svolgere presso le cancellerie e segreterie delle autorità giudiziarie, le attività rivolte al pubblico (sportello URP), le attività dei consegnatari e dei cassieri.

Altre particolari situazioni lavorative che implicano specifiche responsabilità, rischi e disagi, sono individuabili in sede locale, laddove specifiche esigenze delle sedi lo richiedano. In tal caso è corrisposto un compenso di importo pari a quello previsto per le posizioni di lavoro tipiche sopra richiamate.

Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Il secondo punto delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, con nota 11/5/2012, n. 22499, è trattato nella Relazione tecnico-finanziaria.

Non si ritiene di dover aggiungere altre informazioni.

Roma, 28 NOV. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Controllo del Bilancio presso il MCF

Viote n. 6539 ex art. 6, co. 2, D.lgs. n. 122/2011
Roma, 19.11.2012

IL DIRETTORE